

TAVOLO PERMANENTE DI CONCERTAZIONE FRA GIUNTA REGIONALE, ANCI, UNCEM E UPI

SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2016

Il giorno 30 novembre 2016 alle ore 9.30 presso la sede della Direzione della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di concertazione istituzionale, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta del 28/7/2016;
2. Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione
3. Regolamento di attuazione dell'articolo 56, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

GIACOMO TRENTANOVI	ANCI
LORENZO PAOLI	ANCI
DANIELE CARUSO	ANCI
RUBEN CHELI	UPI

Presiede Vincenzo Ceccarelli Assessore alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative.

In apertura dell'incontro si approva il verbale della seduta del 28 Luglio 2016.

Secondo punto Odg *"Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione"*.

ASSESSORE CECCARELLI

Introduce la discussione dell'argomento, chiedendo all'ing. Ianniello di effettuare una breve illustrazione dei contenuti salienti del provvedimento.

ALDO IANNIELLO -DIRETTORE REGIONE TOSCANA

Il regolamento, come recita l'art. 1 dell'articolato "in attuazione dell'articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio)", *disciplina le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della città metropolitana.*

Esso disciplina, inoltre:

-l'istituzione e l'individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione sul territorio regionale
-la nomina del garante regionale;
-la conferenza dei garanti;
-il monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione;
-il rapporto del garante regionale con l'Autorità della partecipazione;
-il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA").

Si sofferma sul capo II ed evidenzia i contenuti specifici dell'art 3 (Istituzione e individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione), dell'art. 4 (Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione) e dell'art. 5 (Rapporto dei garanti con il garante regionale). Dopo aver esaminato gli artt. dal 6 al 13 che sono stati inseriti nel capo III dedicato interamente al garante regionale, passa in rassegna gli articoli che riguardano le forme e le modalità di partecipazione, inseriti nel Capo IV. Precisa a conclusione dell'esposizione che le disposizioni del regolamento si riferiscono solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, mentre a quelli già in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del loro avvio.

GIACOMO TRENTANOVI - ANCI

Considera questo regolamento assai rilevante per gli atti di governo territoriali.

Ricorda che la Partecipazione, per come da diversi anni e' stata strutturata in Toscana ha ben funzionato, e che sono stati attivati diversi tavoli di discussione per progetti sia di interesse regionale che riguardanti i piccoli comuni. Evidenzia che per evitare sovrapposizioni di livelli e di tempi, che sarebbero molto dannosi per la formazione degli atti di governo del territorio, considera importante che in questo regolamento ci siano forme di raccordo con la legge sulla Vas e con l'Autorità regionale per la partecipazione. Prima di cedere la parola all'architetto Paoli per osservazioni di dettaglio sull'articolato, chiede delle precisazioni sulle linee guida ricordando che soprattutto per i piccoli comuni, che normalmente sono poco attrezzati quanto ad organico ed hanno poche risorse, bisogna impegnarsi ad attuare un costante processo di semplificazione.

LORENZO PAOLI - ANCI

Nel merito del regolamento formula le seguenti tre osservazioni:

-sull' art. 3 commi 1 e 2 premette che la legge regionale n. 65/2014 pone una differenza molto sottile tra comuni sopra e sotto i 20.000 abitanti riguardo le modalità di individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione. Nel regolamento a suo avviso si assume un'interpretazione discutibile e limitativa rispetto alla legge, indicando che per i comuni sotto i 20.000 abitanti il garante si individua atto per atto, mentre il testo della legge regionale non esclude che possa essere nominato in tali comuni anche un garante "permanente". Da questo punto di vista ritiene quindi opportuno che venga consentita una doppia opzione di nomina sia " permanentemente" che per "singoli atti", anche ai fini del buon funzionamento della conferenza regionale dei garanti, che a suo giudizio presuppone la stabilità dei garanti locali.

-sull' art.4 comma 5, in tema di rapporto del garante sui risultati dell'attività di

informazione e partecipazione, propone di non spezzettare in due lettere (a e b) il contributo che viene fornito dal processo partecipativo, ma di restare maggiormente ancorati al dettato della legge regionale. La formulazione utilizzata può ingenerare confusione, sembrerebbe che debba essere il garante, prima ancora che una amministrazione abbia adottato un atto, a dar conto di cosa farà l'amministrazione, peraltro indicandone la motivazione.

-sull' art. 4 comma 9, che contiene la previsione che il garante locale trasmetta al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Tale relazione gli sembra "ridondante" e ai fini del monitoraggio regionale di cui all'art 12 può forse essere sufficiente la trasmissione degli atti di pianificazione che i garanti locali fanno nelle tre fasi di avvio, adozione ed approvazione del procedimento. Aggiunge inoltre che non la ritiene necessaria anche in considerazione delle possibilità offerte dagli odierni strumenti informatici, che rendono poco rilevante la conoscenza degli step procedurali dei vari comuni da parte della Regione Toscana. Ritiene pertanto che più che una disciplina regolamentare specifica in termini di "relazione" sarebbe preferibile trovare una formula che richiami il principio di leale collaborazione tra gli enti.

ASSESSORE CECCARELLI

Interviene sulla relazione prevista dall' art. 4 comma 9, evidenziando che a suo giudizio pur essendo un compito in più, si tratta solo di fare un riepilogo dell'attività svolta e non gli sembra un compito particolarmente gravoso.

FRANCESCA DE SANTIS-GARANTE REGIONALE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE.

Evidenzia anzitutto che nello scrivere il regolamento vi è stato un dibattito ampio e collaborativo tra garante e direzione urbanistica che si è concentrato in particolare sui contenuti dei livelli prestazionali e sui livelli partecipativi, oggetto delle linee guida.

Fa presente che le linee guida declinano ciò che riguarda i livelli prestazionali e che come mostra la formulazione dell'art 16, nel regolamento viene fornita un' interpretazione un po' più ampia sui livelli prestazionali. Sottolinea inoltre che si è demandata alle linee guida la possibilità di definire quei livelli partecipativi che la legge richiede che siano uniformi sul territorio regionale e soprattutto adeguati alla tipologia ed alla scala di atti del territorio.

Riguardo alle osservazioni di Paoli precisa:

- la formulazione dei commi 1 e 2 dell' art 3 sarà rivisitata se poco chiara. La volontà che si è voluto esprimere è proprio quella di lasciare libertà, ai comuni sotto i 20.000 abitanti, di individuare in maniera stabile il garante oppure individuarlo per singolo atto di governo;

- riguardo l'art 4 comma 5, ogni garante è responsabile dell'attuazione del programma di attività ma non potrà mai motivare sulle determinazioni assunte dall'amministrazione. Il comma è scritto con questo intento, perché il lavoro del garante si ferma al primo inciso, mentre quanto indicato nelle lettere a e b si riferisce all'amministrazione. Ritiene che per maggiore chiarezza e non dare adito ad equivoci, potrebbe essere opportuno l'inserimento di un punto, in modo da separare le due frasi;

- sull' art. 4 comma 9 a suo avviso permane la necessità di fornire al garante regionale un supporto anche minimo magari di appena "due paginette", che però illustri lo stato dell'arte in un determinato comune riguardo l'attività di partecipazione svolta.

GIACOMO TRENTANOVI - ANCI

Sull' art. 4 comma 9 suggerisce di non inserire la predisposizione della relazione nel regolamento, ma di approntare magari in sede di conferenza dei garanti che si riunisce due volte l'anno, uno schema che favorisca l'acquisizione dei dati che servono al garante regionale. Altrimenti paventa il rischio che specie da parte dei comuni più piccoli questo adempimento non venga curato.

Terzo punto Odg "Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 6, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 - Norme per il governo del territorio - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale ".

MAURIZIO TREVISANI-DIRIGENTE REGIONE TOSCANA

Evidenzia che l'articolo 55 della L.R. 65/2014, istituisce e definisce il sistema informativo geografico regionale quale ambito nel quale gli enti territoriali toscani provvedono ad organizzare, aggiornare, documentare e diffondere l'informazione geografica che producono e utilizzano per la conoscenza delle risorse territoriali e per il governo del territorio.

Fa presente che già nelle leggi sul governo del territorio precedenti si dava risalto al ruolo che la conoscenza del territorio svolge a supporto dell'attività di pianificazione territoriale .

Ruolo che ha creato le condizioni per cui nel tempo una base informativa geografica come denominata nella legge, raccoglie diverse centinaia di strati informativi che vengono resi disponibili per supportare i processi decisionali. Rileva che già la legge regionale precedente aveva un suo regolamento di attuazione che dava delle indicazioni rispetto alla gestione condivisa e partecipata tra diversi soggetti istituzionali, gli enti locali in primis, di un patrimonio conoscitivo, che rappresenta una risorsa condivisa a supporto della pianificazione. Aggiunge che nel frattempo tra il vecchio ed il nuovo regolamento sono venute fuori una serie di direttive europee ed in particolare la direttiva "Inspire", che hanno inciso particolarmente sugli aspetti della disponibilità ed accessibilità dei patrimoni conoscitivi in materia territoriale, ambientale, indicando di renderli il più possibile standard. La strategia della conoscenza in ambito europeo è stata coniugata anche in termini di indicazioni rispetto a come i dati devono essere resi disponibili: l'adozione di formati aperti, la predilezione di soluzioni a codice aperto (open source), ed il rilascio di dati come open data. In questo senso sottolinea che rispetto al regolamento precedente il nuovo regolamento di attuazione dell'art. 56 della l.r. 65/2014, fornisce indicazioni più puntuali rispetto a quella che è l'organizzazione dell'infrastruttura geografica regionale, che si compone anche dei metadati, cioè di informazioni qualitative sui dati territoriali. Si definiscono e disciplinano inoltre nel dettaglio gli aspetti strategici e operativi del sistema informativo. Conclude indicando che il regolamento rinvia ad una successiva ed apposita deliberazione della Giunta Regionale, per la definizione dei contenuti più propriamente tecnici che in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia dell'informazione, della normativa europea e nazionale in materia di standard, potranno essere soggetti ad aggiornamenti periodici.

LORENZO PAOLI - ANCI

Pur non essendo in grado di interloquire sui profili strettamente specialistici della materia, sottolinea che rispetto ad una fase avviata dalla legge regionale n. 5 del 1995 che è stata

molto ricca dal punto di vista della sperimentazione della pianificazione , c'è oggi a suo avviso la necessità di un riavvicinamento anche metodologico perchè tanti comuni possano confluire verso metodi ritenuti efficaci dal punto di vista sia della pianificazione strutturale che operativa. Apprezza che le tabelle con le regole tecniche che in una prima fase si pensava di approvare come parte integrante del regolamento, adesso fanno parte di uno step successivo, rimandato ad una deliberazione di Giunta. Questo sistema gli sembra più leggero ed efficace perchè consente evidentemente anche di apportare più rapidamente dei correttivi che fossero necessari. Ritiene comunque opportuno che la deliberazione di Giunta che approva le regole tecniche sia preceduta dalla approvazione del regolamento del titolo V.

Segnala infine l'esigenza che i comuni abbiano a disposizione un vademecum in questa materia, un documento tecnico snello, che consenta loro di capire come vanno fatte ed organizzate le varie situazioni.

Alle ore 10,45 la riunione termina e per entrambi i regolamenti all'odg viene sottoscritta l'intesa.

UP//